La dichiarazione tacita di volontà della pubblica amministrazione



NAPOLI
CASA EDITRICE Dr. EUGENIO JOVENE
Mezzocannone, 109
1938-XVI

INDICE

CAPITOLO I.

La dichiarazione privato	tacita	di	volontà	nel	diritto	,	
	•	•	•	•		pag.	7

Sommario: 1. Posizione del tema e « programma » del lavoro – Il fenomeno della dichiarazione di volontà - Il silenzio nella formazione dei negozi giuridici - Le azioni o facta concludentia, come altre forme di dichiarazione (tacita) di volontà -Limiti della indagine. — 2. Lo stato della dottrina sulla dichiarazione tacita di volontà - La dottrina tedesca e quella francese – La dottrina italiana – Natura della dichiarazione tacita di volontà - È un fenomeno di vicarietà e di equivalenza - Terminologia - Atti equivalenti - Equivalenza tra i facta concludentia ed una espressa manifestazione di volontà (atto giuridico formale). - 3. Che cosa debba intendersi per « atti giuridici equivalenti » – Richiamo alla nozione di « atto giuridico », inteso come « comportamento umano volontario » rilevante per il diritto – L'atto giuridico nel senso di « documento giuridico » - Differenze fra atto (comportamento) e documento - L'equivalenza si riferisce ai comportamenti umani. — 4. A quale elemento si riferisce la detta « equivalenza » ? – Alla causa dell'atto, alla natura dell'atto, agli effetti dell'atto? - 5. Varie specie di equivalenza. E di atti giuridici equivalenti. — 6. Equivalenza legale: quando la legge dispone che il comportamento x

equivale all'atto espresso j – Equivalenza consensuale o negoziale: quando in un rapporto giuridico le parti consensualmente stabiliscono che il-fatto o comportamento a equivale all'atto espresso o formale a' – Equivalenza logica:
quando il senso e la logica comune insegnano che ad un certo
fatto od azione corrisponde ad una certa manifestazione di
volontà. — 7. Limiti alla nozione di equivalenza – Delle
principali teorie alle quali si appoggia la dottrina della equivalenza degli atti giuridici: l'antiformalismo del diritto moderno – Limiti – Teoria delle presunzioni – Teoria dell'apparenza giuridica – Il problema del silenzio – Cenni – La
dottrina delle « massime di esperienza » e dei « fatti notori ». — 8. Esemplificazioni di atti giuridici equivalenti, specialmente equivalenti « legali ».

CAPITOLO II.

La dichiarazione tacita di volontà nel diritto pubblico

pag. 51

Sommario: 1. Il fenomeno della dichiarazione tacita di volonta nel diritto amministrativo – Il silenzio della pubblica amministrazione – Non forma oggetto del presente studio – Le azioni ed i fatti materiali della pubblica amministrazione. — 2. Lo stato della dottrina sulla dichiarazione tacita di volontà dell'amministrazione – I fatti amministrativi e la dottrina tedesca – La dottrina francese e la dottrina italiana – Applicazioni del concetto di « amministrazione » in senso obbiettivo: attività pratica e concreta – Fatti ed azioni amministrative – Moltiplicazione di queste forme di attività materiale e non formale nel concetto dell'amministrazione moderna – L'amministrazione fascista e le azioni materiali Superamento della fase deliberativa – Fase esecutiva – Alcuni casi di giurisprudenza del Consiglio di Stato. — 3. Limiti all'attività amministrativa « materiale » e non formale:

le forme nel diritto amministrativo – Richiamo alla dottrina prevalente – I procedimenti amministrativi – La costituzione « formale » degli atti amministrativi – 4. In riguardo specialmente agli atti complessi e collegiali – La necessità dei « processi verbali » – La forma scritta – Necessità e limiti. – 5. Le varie specie di « equivalenza » applicate agli atti amministrativi : equivalenza legale negoziale e logica – Principio generale : è difficile trovare degli equivalenti a degli atti amministrativi, che, generalmente, sono atti « formali » – Eccezioni – Alla ricerca dei « criteri » che dovranno guidare l' interprete per la individuazione degli « atti equivalenti » nel diritto amministrativo.

CAPITOLO III.

I « criteri » per la individuazione dell' atto equivalente della Pubblica Amministrazione

pag. 95

SOMMARIO: 1. Si avverte che si parla di « criteri » e non di « regole fisse » – Non vi sono regole fisse – L' indagine va fatta caso per caso. — 2. Che non sia prescritta la forma scritta – O la forma orale – Obbligo della sottoscrizione — Della motivazione – Della approvazione – Della pubblicazione – Della notificazione – Della trascrizione – Che la legge non abbia detto « non sono ammessi equipollenti ». – 3. Che il factum od azione della pubblica amministrazione, sia veramente « concludente » – Il processo logico: dal fatto noto concludente al fatto ignoto (volontà) – Presunzione ed indizi – Occorre poi che il fatto vicario o suppletivo sia incontroverso. Che l'atto vicario sia posto in essere dal « soggetto competente » – Che non si tratti di atto o « fatto » confermativo di una precedente espressa o formale dichiarazione di volontà. — 4. Casi di giurisprudenza del Consiglio di Stato.

CAPITOLO IV.

Gli	atti	amminis	trativi	neg	oziali	ed i	loro	equi-	-	
	va	lenti			:			•	. pag.	95

Sommario: 1. Quando si parla di « equivalenti » intendiamo riferirci ai soli atti amministrativi « negoziali » (manifestazioni di volontà) e non anche ai meri atti giuridici (dichiarazioni di scienza o di conoscenza) - Ragioni e giustificazioni - Richiamo alla dicotomia tra atti e negozi giuridici. - 2. Soltanto alla dichiarazione di volontà dell'amministrazione possono trovarsi degli « equivalenti »; non alla dichiarazione di scienza: quindi, non alle certificazioni, notificazioni, ai pareri, agli atti ricognitivi - 3. Gli atti negoziali : gli ordini, approvazioni, autorizzazioni, concessioni, contratti degli enti pubblici: altre manifestazioni di volontà della pubblica amministrazione - Atti equivalenti ad esse - Atti che fanno le veci (atti vicari) di una dichiarazione formale di volontà -4. Esemplificazioni della dottrina e della giurisprudenza. — 5. La tendenza del Consiglio di Stato ed il formalismo dell'attività dell'amministrazione pubblica. - 6. Conclusioni.